

Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 17 giugno 2009, n. 14046

Svolgimento del processo

La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento veniva rettifico ai fini IRPEF il reddito del contribuente per l'anno 1985, imputandogli un maggior reddito di partecipazione in relazione alla sua quota di 1/18 nella R.C.A. soc. coop a r.l., conseguenti a presunti ricavi non contabilizzati accertati nei confronti della società.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi.

L'amministrazione non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il contribuente denuncia vizio di motivazione per aver i giudici di merito ritenuto la legittimità della presunzione complessa utilizzata dall'Ufficio, affermando che la sufficienza del fatto ignoto (i ricavi non contabilizzati della società), pur non provato documentalmente, sia tuttavia sufficientemente idoneo a dimostrare il reddito del socio in base alla logica, al buon senso e all'id quod plerumque accidit.

Il motivo è manifestamente fondato in quanto la sentenza risolve la decisione in una affermazione apodittica che costituisce solo una motivazione apparente in quanto non spiega sulla base di quali elementi concreti il giudice abbia ritenuto fondato l'accertamento.

Il secondo motivo resta assorbito.

Deve essere, pertanto accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2009.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.